

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1878

in ufficio dopo il 1° gennaio 1879, dovranno corrispondere al Monte delle pensioni, e fino a tutto l'anno 1888, il tre per cento all'anno dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato.

Art. 16.

Quelli fra gl'insegnanti che al 1° gennaio 1879 avranno un'età superiore ai 30 anni e inferiore ai 55, e che a quel tempo si troveranno agli stipendi dei comuni, delle provincie o dello Stato e che non abbiano altrimenti diritto a pensione, per acquistare il diritto alla medesima, potranno corrispondere al Monte delle pensioni un contributo annuo di tre centesimi per i primi dieci anni, e di due centesimi per gli anni successivi, dello stipendio minimo legale spettante al posto da essi occupato.

Art. 17.

Il contributo annuo di che all'articolo 3 per le scuole elementari, mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, le quali per legge o regolamenti propri non siano tenute a pagare pensione, è stabilito dal 1° gennaio 1879 pel consecutivo decennio nella misura di centesimi cinque.

Art. 18.

Le disposizioni di questa legge si estendono a quegli insegnanti che erano in esercizio regolare di una scuola all'epoca dell'attuazione della legge 13 novembre 1859 e che furono mantenuti nel detto esercizio dalle autorità scolastiche competenti.

Art. 19.

Sarà iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e per 10 bilanci successivi cominciando da quello del 1879, la somma di lire trecentomila al capitolo speciale: *Sussidio al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari.*

Art. 20.

Le assegnazioni e liquidazioni delle pensioni incominceranno col 1° gennaio 1889.

Art. 21.

Le pensioni degli insegnanti i quali al 1° gennaio 1879 si troveranno in ufficio saranno liquidate:

- a) per quelli che avranno un'età minore di anni 30 compiuti sulla base della tabella A;
- b) per quelli che avranno un'età superiore agli anni 30, ma inferiore ai 40, sulla base della tabella A, colla diminuzione di un terzo;
- c) per quelli che avranno un'età superiore agli anni 40, sulla base della tabella A, colla diminuzione della metà.

Art. 22.

È data facoltà al Governo di provvedere, con un regolamento da pubblicarsi per decreto reale, alla esecuzione della presente legge.

Art. 23.

La presente legge non è obbligatoria per quei

comuni dove già esistano regolamenti per assegnazione di pensioni agl'insegnanti elementari, e finchè quei regolamenti resteranno in vigore.

PRESIDENTE. Ora passeremo alla votazione di questa legge ed alle votazioni per la nomina:

Di tre commissari di sorveglianza presso l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Di tre commissari di sorveglianza presso l'amministrazione del Fondo pel culto.

Di tre commissari di sorveglianza presso la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma.

Di un commissario di sorveglianza presso l'amministrazione della Cassa militare.

Prima però di procedere all'appello nominale si procederà all'estrazione degli onorevoli deputati che debbono fare lo spoglio di queste votazioni.

(Si procede all'estrazione a sorte)

Gli onorevoli Borruso, Ranzi, Di Blasio, Antonini, Pontoni si riuniranno dopo la seduta per procedere allo spoglio dei voti per la nomina di tre commissari di sorveglianza presso l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Gli onorevoli Del Zio, Pisanelli, Tamaio, Restelli Geymet per lo spoglio della votazione per la nomina dei tre commissari di sorveglianza presso l'amministrazione del Fondo pel culto.

Gli onorevoli Pirisi-Siotto, Varè, Giudici Vittorio, Lauza e Serristori per lo spoglio della votazione per la nomina di tre commissari di sorveglianza presso la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma.

Finalmente gli onorevoli Patrizi, Ruggeri e Mazza Adriano, per procedere allo spoglio della votazione per la nomina di un commissario di sorveglianza presso l'amministrazione della Cassa militare.

Si procede all'appello nominale.

Annunzio alla Camera il risultamento della votazione sul progetto di legge per l'istituzione di un Monte delle pensioni a favore degli insegnanti elementari:

Presenti e votanti	244
Maggioranza	123
Voti favorevoli	176
Voti contrari	68

(La Camera approva)

ABIGNENTE. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Abignente ha facoltà di parlare.

ABIGNENTE. Io domando che all'ordine del giorno di domani sia messa la legge sopra le pensioni e gli assegni vitalizi ai militari del 1848 e 1849. Questa povera legge, che ha fatto tante volte capolino nella